

numero			Bellinzona
4303	fr	0	26 agosto 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle strade
Divisione Reti stradali
3003 Berna

e-mail:
aemterkonsultationen@astra.admin.ch

Legge federale sulle vie ciclabili: presa di posizione

Gentili signore, egregi signori,

in data 13 maggio 2020 ci avete trasmesso per parere la proposta di nuova Legge federale sulle vie ciclabili. Vi ringraziamo per la possibilità di esprimerci in merito.

In generale il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il progetto di Legge in quanto le piste ciclabili continue e di elevata qualità sono un prerequisito importante per la promozione della mobilità ciclistica in Svizzera.

Rispondiamo come segue alle domande poste.

1. Obbligo di pianificazione (art. 5 cpv. 2 legge sulle ciclovie)

Concordate sull'obbligo di pianificare le reti ciclabili rappresentate in piani vincolanti per le autorità?

Sì, il Canton Ticino sostiene l'obbligo di pianificare le reti ciclabili in piani vincolanti.

2. Principi di pianificazione (art. 6 legge sulle ciclovie)

Concordate sui principi di pianificazione basati su obiettivi qualitativi riconosciuti (coerenza, percorribilità diretta, sicurezza, omogeneità, attrattività)?

I criteri della continuità, attrattività, qualità, omogeneità e sicurezza delle reti ciclabili enunciati dall'art. 6 della nuova Legge, pure contemplati negli indirizzi della scheda M1 del Piano Direttore, sono pienamente condivisi.

Chiediamo che l'art. 6 cpv. a integri al concetto della continuità il principio che la rete non deve essere interrotta.

L'art. 6 lett c chiede sia garantita la sicurezza delle reti e dove è possibile e opportuno separare il traffico motorizzato da quello ciclabile. Riteniamo più coerente separarle laddove è appropriato.

3. Obbligo di sostituzione (art. 9 legge sulle ciclovie)

Concordate sull'applicazione generale dell'obbligo di sostituzione sancito dalla legge sulle ciclovie?

Il concetto della sostituzione è condiviso (art. 9).

Restano tuttavia poco chiare:

- la questione economica ed in particolare il ruolo della Confederazione a livello finanziario e del suo sostegno economico nell'applicazione concreta di tale principio. Si chiede che la Confederazione assuma un ruolo attivo anche nel finanziamento dei percorsi di valenza sovra-regionale all'infuori dei perimetri dei Programmi di agglomerato.
- come sostituire concretamente vie ciclabili non più percorribili in sicurezza (velocità – traffico intenso) quando non vi sono alternative (art. 9 cpv. 2 lett c). Tale principio potrebbe inoltre essere incoerente con l'art. 6 lett c.

4. "Di elevata qualità" (art. 12 cpv. 1 lett a) legge sulle ciclovie)

Concordate sull'idea che la Confederazione si impegni a realizzare le proprie opere e installazioni garantendo caratteristiche di elevata qualità?

Anche in questo caso, si condivide il principio dell'art. 12 cpv. 1 lett a che prevede di sostituire le vie ciclabili esistenti/previste con opere di "elevata qualità", ma ancora una volta si ritiene doveroso che la Confederazione assuma un ruolo attivo anche nel finanziamento dei percorsi di valenza sovra-regionale all'infuori dei perimetri dei Programmi di agglomerato.

5. Informazione (art. 14 legge sulle ciclovie)

Concordate sull'idea che la Confederazione informi in modo esaustivo il pubblico in tema di reti ciclabili e possa assistere Cantoni e terzi in questa stessa attività?

Il Canton Ticino è d'accordo e condivide l'art. 14 della Legge.

6. Precisazione dell'articolo 6 secondo periodo LSN

Concordate sulla precisazione dell'articolo 6 secondo periodo della legge federale sulle strade nazionali riguardo alle aree ciclopedonali in corrispondenza di raccordi verso le strade nazionali di prima e seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe?

Il rapporto esplicativo chiarisce che *la Confederazione, nel suo ruolo di Committente, può fornire un contributo determinante al miglioramento dell'infrastruttura ciclabile nell'area delle strade nazionali.*

Il testo si riferisce pertanto alle infrastrutture esistenti senza esplicitare quelle nuove. Inoltre l'aspetto finanziario federale resta poco chiaro. Si domanda pertanto che la Confederazione si faccia carico del finanziamento delle vie ciclabili nazionali e cantonali quand'esse sono di sua competenza e che questo principio venga esplicitamente esposto nella Legge.

Formuliamo inoltre le seguenti osservazioni

a. Protezione delle acque e piste ciclabili

A causa della legislazione vigente, la pianificazione di reti ciclabili lungo i corsi d'acqua è problematica. Chiediamo che questa tematica sia affrontata e chiarita a livello di ordinanza.

b. Difficoltà nella distinzione delle diverse reti ciclabili

Art. 2-3-4

La nuova Legge stabilisce una distinzione tra le reti ciclabili per il tempo libero e quelle per la mobilità quotidiana, nella pianificazione e rappresentazione della rete.

Può tuttavia risultare difficile questa distinzione se deve concretizzarsi in piani vincolanti come pure nella rappresentazione-definizione grafica dei geodati: in alcuni casi si può affermare che vi è una prevalenza per un certo tipo di utenza (utilitaria o di svago), ma spesso le due reti si sovrappongono e la distinzione come pure la sua definizione può rivelarsi problematica.

L'articolo 2 *Reti ciclabili* deve inoltre integrare nel testo l'importanza della segnalazione delle reti ciclabili e l'aspetto legato alla qualità e alla sicurezza delle reti. Si ritiene inoltre importante che vengano esplicitamente menzionati i parcheggi per biciclette quali infrastrutture da collegare.

Pure l'art. 3 cpv. 2 deve meglio definire le diverse tipologie di infrastrutture ciclabili in base alle Leggi federali in vigore: nello specifico va rivista la traduzione in italiano e specificata la terminologia strade ciclabili (Velobahnen) e vie (Wege).


c. Art. 16 Servizi tecnici

L'articolo deve specificare che le città medio-grandi e con una popolazione superiore a 20'000 abitanti devono munirsi di uno specifico Servizio tecnico competente per le vie ciclabili. In questo modo potrà essere garantita un'adeguata coordinazione per assolvere in modo attivo ed efficace i compiti di Legge

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio (dt-ug@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet